**MOZIONE**

**La Camera,**

**premesso che:**

il prossimo 9 maggio si celebrerà la sesta Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;

secondo i dati Istat relativi ai delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria, nei sei anni compresi tra il 2006 ed il 2012 si rileva come gli «atti sessuali con minorenni» oscillerebbero intorno alle cinquecento denunce l’anno, attestandosi nell’ultimo anno di rilevazione su 558 casi, mentre la «corruzione di minorenne» nel 2012 si fermerebbe ad appena 120 casi, e le denunce per i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico sarebbero 380;

in realtà, secondo i dati resi noti da «Telefono Azzurro» nello scorso mese di marzo e ricavati dalle richieste di aiuto di bambini ed adolescenti pervenute negli ultimi cinque anni, sono stati più di diciassettemila gli appelli pervenuti all'Associazione via telefono e attraverso l’apposita *chat* *line,* e secondo i dati diffusi da alcune delle associazioni che maggiormente si occupano del fenomeno a livello nazionale sarebbero addirittura sessantamila i casi ogni anno di molestie e violenze in danno di minori infraquattordicenni, dei quali meno dell’uno per cento viene denunciato;

la maggior parte degli episodi di abuso sui minori, infatti, non viene denunciata a causa di molteplici ragioni, prima tra le quali il legame che spesso intercorre tra vittima e carnefice, e per ciò sfuggono a qualsiasi rilevazione statistica, e da ciò deriva che le caratteristiche che emergono dall’analisi dei dati riferiti alle segnalazioni all’Autorità giudiziaria non possono essere considerate rappresentative dei fenomeni di abuso, e, anzi, possano avere caratteristiche ben diverse da quelle apparenti;

ad oggi, appaiono in costante e preoccupante aumento – anche per indice di pericolosità sociale – i fenomeni della pedopornografia *on line* e quello degli adescamenti dei minori attraverso internet;

a questa nuova problematica si è tentato di dare una prima risposta nell’ambito del diritto internazionale attraverso l’adozione della «Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale», nota come Convenzione di Lanzarote, stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007, che costituisce il primo strumento giuridico con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati a tutti gli effetti, compresi anche quelli che hanno luogo in casa o all’interno della famiglia;

la Convenzione di Lanzarote, oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo, quali l’abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, per la prima volta disciplina anche i casi di adescamento attraverso internet(*grooming*) e di turismo sessuale;

la Convenzione, ratificata nel nostro ordinamento dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, con la formulazione dei nuovi reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che ricomprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati, fornisce una prima risposta a questi fenomeni;

inoltre, la Convenzione delinea misure preventive, che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, prevede programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento, e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o attraverso la rete informatica;

nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, edita nel maggio del 2013, la pedofilia è classificata come parafilia, ma è considerata tale solo in presenza di comportamenti di egodistonia, non essendo invece considerata un disturbo mentale quando il comportamento pedofilo viene vissuto senza contrasti e quindi in egosintonia;

la decisione dell’Associazione psichiatrica americana (APA) di modificare il dato diagnostico della pedofilia da un lato ha fatto sorgere dubbi circa la possibile legittimazione del fenomeno, ma dall’altro lato ha fatto sì che attraverso tale derubricazione, negli Stati Uniti ai pedofili non sia più concessa alcuna attenuante in sede processuale;

considerare la pedofilia come una malattia è un errore strategico, giacché secondo i più recenti studi effettuati, essa non rientra tra i disturbi che compromettono il rapporto con la realtà, e che in molti casi l’orientamento del pedofilo avviene per ludismo e non in conseguenza di automatismi;

ancora oggi diversi reati connessi alla pedopornografia sono soggetti a patteggiamento;

le autorità centrali e periferiche preposte allo studio ed alla lotta dei fenomeni di violenza sui minori non dispongono di mezzi adeguati per sostenere le vittime e le famiglie in percorsi di recupero da traumi così profondi;

nell’ambito della sanità pubblica appare urgente e necessario un potenziamento delle strutture di ascolto e sostegno alle giovani vittime e alle loro famiglie;

con riferimento alle politiche per l’infanzia in Italia è evidente il persistere di innumerevoli nodi irrisolti, tra i quali l’assenza di dati precisi sulle violenze sessuali subite da minorenni, sulle tipologie di abuso più diffuse, sui profili dei pedofili, rendono ancora difficoltoso combattere in modo efficace questa piaga sociale;

la tutela dei minori è una battaglia di civiltà che la nostra società deve portare avanti con forza, per garantire a tutti i bambini e adolescenti la giusta protezione sociale e giuridica, e permettere loro di crescere liberi e sereni -:

**impegna il Governo:**

a dare tempestiva e completa attuazione a tutte le indicazioni contenute nella Convenzione di Lanzarote in materia di prevenzione, di tipizzazione di nuove fattispecie di reato e del relativo quadro sanzionatorio, nonché di assistenza alle vittime;

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad escludere il patteggiamento per qualsiasi tipo di reato connesso alla violenza sessuale in danno dei minori e alla pedopornografia;

a promuovere l’istituzione presso le aziende sanitarie pubbliche di appositi sportelli dedicati all’assistenza psicoterapica alle giovani vittime ed al sostegno in favore delle loro famiglie, che si avvalgano del personale in servizio presso i consultori ed i dipartimenti di salute mentale e di neuropsichiatria infantile, se del caso inserendo tale obiettivo tra quelli indicati dalla legislazione vigente per la nomina dei manager e la loro riconferma e il cui mancato adempimento è penalizzato con la riduzione del 2% dei fondi del Servizio sanitario nazionale messi a disposizione delle Regioni;

a promuovere l’assegnazione di risorse specifiche per il Garante per l’Infanzia nazionale e i Garanti regionali che possano essere dedicate alla prevenzione del fenomeno;

ad adottare le iniziative necessarie ad inserire l’attivazione di specifici piani di intervento in materia di contrasto alla violenza sui minori nella programmazione comunitaria;

a valutare l’adozione di percorsi sanzionatori differenziati per il recupero di soggetti non recidivi che abbiano compiuto reati sessuali in danno dei minori, laddove essi dichiarino di volersi sottoporre a terapie mediche;

­­­­­­­­­­­­a promuovere l’adozione di specifici programmi di prevenzione nelle scuole e nelle famiglie, anche attraverso la valutazione dei progetti realizzati e la diffusione delle buone prassi individuate;

ad avviare delle campagne di comunicazione che sensibilizzino al tema della violenza sui minori e che indichino le possibili modalità di denuncia del fenomeno, nonché le strutture per l’aiuto alle vittime.

G. MELONI RAMPELLI CIRIELLI CORSARO

LA RUSSA MAIETTA NASTRI TAGLIALATELA

TOTARO